

Contesto esterno

Il quadro normativo di riferimento è fortemente caratterizzato da numerosi provvedimenti destinati ad incidere in maniera significativa sull'attività e sugli assetti dell'Istituto. Di seguito, viene riportata la normativa che maggiormente ha impattato sulle attività relative alla predisposizione delle programmazione 2013.

In primo luogo, si richiama il Decreto Legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 122/2010, sia per le molteplici implicazioni di carattere organizzativo e istituzionale connesse all'attuazione dell'articolo 7, con il quale è stata prevista, tra l'altro, la soppressione dell'ISPESL e dell'IPSEMA con l'attribuzione delle relative funzioni all'Istituto, sia per gli effetti derivanti dalla manovra economica contenuta nel medesimo articolato normativo, con particolare riferimento agli articoli 6 e 8, con i quali sono state introdotte numerose misure in materia di riduzione della spesa pubblica.

Nel delineare il quadro di riferimento deve farsi necessariamente cenno anche al Decreto Legislativo n. 150/2009 ed alla Legge n. 196/2009 che rappresentano due momenti fondamentali nello sviluppo delle iniziative di riforma che il legislatore ha adottato, in ambito pubblico, nella prospettiva di conseguire risultati di carattere strutturale e permanente in ordine al miglioramento ed alla razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse.

Avuto riguardo al primo, sono note le misure di attuazione che hanno interessato tutta la pubblica amministrazione per la realizzazione del sistema di misurazione della performance individuale ed organizzativa, nonché per garantire, attraverso l'attuazione del ciclo della performance, la realizzazione di risultati concreti e verificabili, in maniera del tutto trasparente, da parte dei destinatari dell'azione pubblica.

La legge di riforma della contabilità e finanza pubblica, con l'introduzione della classificazione funzionale del bilancio per missioni e programmi, potenziando gli strumenti conoscitivi attraverso i quali si esplicano i poteri di indirizzo, si colloca anch'essa nell'ambito delle misure volte a razionalizzare l'azione amministrativa attraverso un più immediato collegamento tra la finalizzazione degli stanziamenti di bilancio e gli obiettivi perseguiti con le politiche adottate.

Detta legge, inoltre, rafforza il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione delle politiche e dei conti pubblici, rende più evidente la programmazione di medio termine e aumenta la significatività della decisione dell'allocazione delle risorse pubbliche rafforzando l'importanza della misurazione e valutazione dei risultati perseguiti con la spesa pubblica e l'efficacia delle misure rivolte al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Rientra, invece, nell'ambito delle misure volte a conseguire risparmi di spesa, la Legge 13 novembre 2009, n. 172, con la quale è stato posto l'obbligo di razionalizzare gli immobili strumentali e di realizzare poli logistici integrati (cd. "Case del Welfare").

Tale obbligo è stato peraltro ripreso anche dall'art. 8 della citata Legge n. 122/2010, il quale, rispettivamente, ai commi 6 e 7, ha riconosciuto agli enti interessati canoni e oneri agevolati a seguito della realizzazione di detti poli logistici,

stabilendone la relativa misura in rapporto ai parametri fissati dall'Osservatorio del mercato immobiliare, ed ha stabilito la misura percentuale della riduzione dell'indice di occupazione procapite con riferimento agli immobili utilizzati dagli enti medesimi.

In tema di politiche patrimoniali e di investimenti, si richiamano:

- la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008) che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2008, la destinazione di un importo massimo corrispondente al 7% dei fondi disponibili (ossia delle somme eccedenti la normale liquidità di gestione) ad investimenti immobiliari realizzabili esclusivamente in forma indiretta;
- l'art.43 bis della Legge 27 febbraio 2009, n. 14 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto–Legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", concernente la retrocessione degli immobili cartolarizzati in proprietà all'Istituto;
- l'art. 8 comma 8 della Legge n. 122/2010 di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 78/2010 relativo alle cosiddette "Casa del Welfare";
- l'art. 8 comma 1 della stessa Legge, il quale dispone che "...il limite previsto dall'art. 2, comma 618, della Legge 244/2007, per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, a decorrere dal 2011, è stato determinato nella misura del 2% del valore degli immobili stessi", ferme restando le deroghe indicate nell'articolo medesimo.

In considerazione della situazione di emergenza della regione Abruzzo, l'art. 14 del Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito dalla Legge n. 77 del 24 giugno 2009, (attuato con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820/2009) ha imposto il vincolo di includere, nell'ambito degli investimenti degli Enti Previdenziali relativi al quadriennio 2009–2012, "gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili, ad uso abitativo o non abitativo, localizzati nei territori dei comuni" colpiti dal sisma.

Il già citato D.L. n. 78/2010 ha riformulato le disposizioni riguardanti gli investimenti a reddito diversi da quelli da destinare all'Abruzzo. Nello specifico, l'art. 8, al comma 4, nel fare salvi, per l'appunto, gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo, ha disposto che "le restanti risorse sono destinate dagli enti previdenziali all'acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, con modalità di attuazione che saranno stabilite da un Decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

Sul versante istituzionale, nel 2013 potranno trovare ulteriore sviluppo le fasi operative collegate a:

- la emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 contenente "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Al riguardo si richiamano specificamente l'articolo 8, concernente il Sistema Informativo per la Prevenzione (SINP), l'articolo 52, finalizzato alla costituzione di un fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori

per la sicurezza e alla pariteticità e l'articolo 40, relativo alla redazione di informazioni da parte dei medici competenti;

- le nuove funzioni sanitarie attribuite all'Istituto dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 contenente "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

In particolare, l'art. 9, comma 4, lett. d-bis) del Decreto legislativo n. 81/2008 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 106/2009, prevede che l'Istituto possa erogare prestazioni riabilitative in regime non ospedaliero, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

L'approvazione da parte della Conferenza Stato Regioni dell'Accordo Quadro, siglato il 2 febbraio 2012, riveste grande importanza in quanto consente di rendere operative le previsioni normative citate, in una prospettiva di forte cooperazione con il S.S.N. per la definizione di una offerta integrata delle prestazioni socio riabilitative.

L'accordo quadro:

- indica i settori nei quali le Regioni e l'INAIL possono collaborare stabilmente in modo che il SSN benefici dell'esperienza maturata dall'Istituto nelle iniziative a favore degli infortunati;
- definisce le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie da parte dell'INAIL garantendone la piena integrazione con le tutele offerte dal SSN;
- rende possibili accordi tra l'INAIL e le Regioni che consentano all'Istituto di avvalersi di servizi pubblici o privati per erogare agli infortunati prestazioni ulteriori rispetto a quelle garantite dal SSN in modo da favorire un più rapido recupero e reinserimento sociale e lavorativo.

In data 10 luglio, con determinazione presidenziale n. 1 del 2012 è stato inoltre approvato lo schema di protocollo d'intesa tra INAIL e la singola Regione, in attuazione dell'appena citato Accordo Quadro, in modo tale da prevedere uno schema tipo conforme per tutti gli accordi che definisca i principi applicativi per quanto riguarda le prestazioni sanitarie erogate direttamente dall'Istituto a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati e tecnopatici, nonché le prestazioni sanitarie e di assistenza protesica erogate dall'Istituto a favore degli assistiti del S.S.N. con oneri a carico di quest'ultimo.

Il secondo intervento relativo alle prestazioni sanitarie è contenuto nell'art. 9, comma 1, lett. f del d. lgs. n. 106/09 – correttivo dell'art. 11 del d. lgs. n. 81/08 – il quale prevede che " Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate. L'INAIL svolge tali compiti con le risorse

finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese”.

Da tale disposizione si evince che l'onere delle cure non assicurate dal sistema sanitario e non erogate direttamente dall'Istituto ma necessarie grava su quest'ultimo, senza alcun pregiudizio economico per infortunati e tecnopatici. Il limite agli oneri che l'INAIL può sostenere è rappresentato dalle risorse di bilancio disponibili a legislazione immutata e senza aggravio di oneri per le imprese. La norma, inoltre, prevede che l'Istituto possa assolvere a tale compito utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate.

Anche in questo caso viene, pertanto, ribadita l'esigenza di un raccordo tra l'INAIL e le regioni.

Con circolare n. 62/2012 l'Istituto ha individuato un primo gruppo di farmaci ammessi al rimborso, limitandoli, in questa fase, a quelli somministrati per gli infortuni e le malattie professionali in conseguenza e limitatamente al periodo di inabilità temporanea assoluta.

Al termine di questa fase di sperimentazione, nell'ipotesi in cui sussistano margini di miglioramento in termini di risorse disponibili, il rimborso potrà essere esteso ad altre prestazioni sanitarie, nonché alle cure necessarie nel periodo successivo alla stabilizzazione dei postumi sia per gli infortuni sia per le malattie professionali.

In materia di digitalizzazione dell'azione amministrativa il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 (cd. “nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2011, ha aggiornato le disposizioni precedentemente contenute nel D.Lgs. n. 82/2005.

Esso risponde in maniera puntuale alla necessità di mettere a disposizione delle amministrazioni strumenti in grado di incrementare l'efficacia e l'efficienza dell'intero sistema pubblico.

In particolare, l'art. 5bis – introdotto nel d. lgs. n. 82/2005 con il provvedimento citato – prevede che “la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese”.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011, emanato ai sensi del predetto art. 5 bis del CAD e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 16 novembre 2011, stabilisce, all'art. 1, che, “a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica”.

In maniera ancora più innovativa, il successivo articolo 3 dispone che “a decorrere dal 1° luglio 2013, le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del CAD. A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa

modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata – PEC”.

Le disposizioni sopra richiamate, contenute nel nuovo CAD e l relativo DPCM attuativo, hanno quindi reso obbligatorio l'utilizzo della modalità telematica per le comunicazioni con le imprese.

In applicazione delle citate disposizioni l'Istituto ha provveduto, con propri provvedimenti, a definire termini e modalità per l'utilizzo esclusivo dei propri servizi telematici.

Al riguardo, con determinazione del Commissario Straordinario n. 55 del 29 dicembre 2011, l'INAIL ha dato avvio alla prima fase del programma di progressiva telematizzazione obbligatoria dei servizi messi a disposizione dall'Istituto per la comunicazione con le imprese.

In particolare è stato individuato un primo gruppo di servizi per i quali, sia per motivi legati all'approssimarsi dei termini di scadenza degli adempimenti gestiti tramite i servizi in questione (16 febbraio “dichiarazione motivata della riduzione delle retribuzioni presunte”; 16 marzo “denuncia delle retribuzioni” e gli altri servizi collegati) sia per la complessità dei dati da comunicare (“elenchi trimestrali dei soci lavoratori di cooperative di facchinaggio”) è stata già prevista l'adozione di esclusiva delle modalità telematiche.

Parallelamente l'Istituto ha avviato l'elaborazione e la verifica di fattibilità del programma generale di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese, come previsto dall'art. 2 del DPCM del 22 luglio 2011, che è stato approvato con determina del Commissario straordinario n. 216 del 5 luglio 2012 recante l'elenco dei servizi da rendere esclusivamente in modalità telematica.

In esecuzione di tale programma è stato reso obbligatorio nel corso della seconda metà del 2012 l'utilizzo delle modalità esclusivamente telematiche per effettuare le denunce e le comunicazioni di seguito descritte:

1. Denuncia di iscrizione/di esercizio per inizio attività con polizza dipendenti e/o artigiani (dal 28 settembre 2012);
2. Denuncia di cessazione attività (dal 28 settembre 2012);
3. Denuncia di nuovo lavoro a carattere temporaneo (dal 28 settembre 2012);
4. Denunce retributive contratti somministrazione (dal 28 settembre 2012);
5. Comunicazione tabella d'armamento settore navigazione (dal 28 settembre 2012);
6. Denuncia retribuzione per l'erogazione di tutte le prestazioni del settore navigazione (dal 28 settembre 2012);
7. Denuncia prima iscrizione per il settore navigazione (dal 28 settembre 2012);

8. Denuncia riassicurazione in corso d'anno per il settore navigazione (dal 28 settembre 2012);
9. Istanza di esonero dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo (dal 31 ottobre 2012);
10. Denuncia di iscrizione polizza speciale facchini (dal 31 ottobre 2012);
11. Domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa dopo il primo biennio di attività (dal 2 gennaio 2013);
12. Domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa nei primi due anni di attività (dal 2 gennaio 2013);
13. Presentazione ricorsi in materia di tariffe dei premi (dal 2 gennaio 2013);
14. Richiesta del Documento unico di regolarità contributiva (dal 2 gennaio 2013);
15. Denuncia mensile contributi di malattia e maternità per il settore della navigazione (dal 2 gennaio 2013).

Il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ha dettato disposizioni in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della più volte citata Legge n. 196/2009.

In particolare, l'allegato 1 di cui all'articolo 2 del suddetto provvedimento elenca i principi contabili generali cui le amministrazioni pubbliche devono conformare i propri ordinamenti.

Il provvedimento detta anche prescrizioni finalizzate all'adozione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, di un sistema integrato di scritturazione contabile che assicuri la coerenza tra le rilevazioni di natura finanziarie e quelle di natura economico-patrimoniale. Al riguardo, tale risultato costituisce uno degli obiettivi alla base dell'adozione del sistema PBC, il quale, una volta a regime, consentirà altresì di ricavare dal sistema di contabilità economico-patrimoniale le informazioni necessarie per l'avvio di misurazioni di contabilità analitica.

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, reca disposizioni in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile. In particolare, il titolo III del Decreto tratta dei controlli dei collegi sindacali presso gli enti pubblici (articolo 19 e seguenti).

In data 1 agosto 2011 è stato emanato il D.Lgs. n. 141/2011 (cd. Correttivo Brunetta).

Con detto provvedimento:

- è stato modificato il conferimento degli incarichi dirigenziali;
- è stato disposto che la differenziazione retributiva in fasce previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2009 si applica alla tornata contrattuale successiva a quella del quadriennio 2006/2009 (quindi solo con i futuri contratti triennali stipulati sulla base del D.Lgs. n. 150/2009, dopo la fine del blocco attualmente fissato dalla

manovra finanziaria fino al 31/12/2014) e che, nel periodo di moratoria contrattuale, ai fini dell'applicazione dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009, potranno essere utilizzate solo le eventuali economie aggiuntive – conseguenti ai processi di riorganizzazione della pubblica amministrazione destinate all'erogazione dei premi dall'art. 16, comma 5, del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111/2011 (cd. "dividendo dell'efficienza");

- è fornita l'interpretazione autentica dell'art. 65 del D.Lgs. n. 165/2009 che, subito dopo la Riforma Brunetta, aveva generato dei dubbi applicativi in relazione all'ambito oggettivo della contrattazione collettiva vigente.

L'aggravamento dello stato di crisi dell'economia italiana ha reso necessario, nel corso del 2011, il varo di una serie di misure straordinarie nell'obiettivo del risanamento del debito pubblico e della crescita economica.

Tra queste bisogna citare il D.L. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011, e il D.L. n. 138/2011, conv. in L. n. 148/2011, rispettivamente manovra economica 2011 e manovra economica bis, nonché il D.L. n. 201/2011 (cd. Decreto Monti o Decreto Salva Italia) convertito nella L. n. 214/2011.

In particolare, con la L. n. 148/2011 è stato stabilito che le amministrazioni pubbliche, già interessate da analoghi provvedimenti adottati nel 2008 e nel 2009 (ossia le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca) dovevano effettuare ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche. In particolare, le amministrazioni dovevano procedere alla contrazione degli uffici dirigenziali di livello non generale in misura non inferiore al 10%, nonché all'ulteriore riduzione, non inferiore al 10%, della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico del personale non dirigenziale, ad esclusione di quello degli enti di ricerca.

A tale adempimento l'Istituto ha dato attuazione con l'emanazione della determina presidenziale n. 99 del 19 ottobre 2012, ma la introduzione del nuovo modello organizzativo – integrato con le funzioni in precedenza assicurate dagli Enti soppressi – avverrà a seguito delle ulteriori riduzioni delle dotazioni organiche previste dall'art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini" della quale si tratterà in seguito.

Nell'ultima parte del 2011 è stata approvata la legge 12-11-2011 n. 183 (cd. legge di stabilità 2012) che ha previsto che l'INAIL, assieme ad INPS ed INPDAP (in quel momento ancora due Enti separati) nell'ambito della propria autonomia, "adottano misure di razionalizzazione organizzativa volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura non inferiore all'importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l'anno 2012, 10 milioni di euro per l'anno 2013 e 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014". Sulla base del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 3 aprile 2012, l'Istituto è tenuto a versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato il 20% degli importi sopraindicati, che per l'anno 2013 sono pari dunque a 2 milioni di euro.

Alla data di approvazione della citata legge, tale disposizione di contenimento dei costi si andava ad aggiungere alle previgenti disposizioni in materia.

In particolare, gli articoli 61 e 67 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, prescrivono riduzioni di spesa per gli Organi collegiali, nonché sui fondi per il trattamento accessorio del personale.

L'art. 6 del già citato decreto legge n. 78/2010 prevede ulteriori disposizioni riduttive in materia di spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, per missioni, per la formazione, per le autovetture ed i buoni taxi.

Successivamente il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. Decreto Monti o Decreto "Salva Italia"), convertito con modificazioni in L. n. 214/2011, nell'ambito di una serie di misure urgenti per assicurare la stabilità finanziaria, la crescita e l'equità, opera una nuova riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 2012.

A fondamento della nuova riforma, oltre al dichiarato obiettivo di rendere il sistema più uniforme ed equo, vi è certamente anche di recuperare credibilità nei confronti delle istituzioni europee, le quali, a fronte della situazione del debito pubblico italiano, hanno imposto rigidissime misure di risanamento.

La nuova riforma determina una indubbia penalizzazione, sia per i soggetti prossimi al pensionamento (che hanno visto mutare repentinamente i requisiti di accesso alle prestazioni) sia per le future generazioni di pensionati (che dovranno lavorare più a lungo per beneficiare di prestazioni di livello adeguato, ma comunque di livello inferiore a quelle di cui hanno goduto le vecchie classi di pensionati)

Dette modifiche determinano, pertanto, un evidente impatto sulle politiche del personale delle pubbliche amministrazioni.

PROVVEDIMENTI 2012

Si elencano di seguito le disposizioni normative intervenute nel 2012 di più diretta influenza sulla programmazione 2013.

- decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, più noto come decreto sulle liberalizzazioni o "Cresci Italia", che introduce misure che incentivano la trasparenza e la semplificazione a tutela dei consumatori, nonché un nuovo regime per l'esercizio delle class action;
- decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, cd. "Decreto semplifica Italia", con il quale vengono apportate modifiche alla legge n. 241/1990 in materia di conclusione del procedimento e viene istituita una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana;
- decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che prevede, per le spese di funzionamento, ulteriori risparmi per l'anno 2012, da parte degli enti previdenziali, per un importo di 60 milioni di euro, dei quali il 20% a carico dell'INAIL;
- decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 (c.d. spending review 1), convertito con modificazioni dalla legge n. 6 luglio 2012, n. 94, con il quale sono state introdotte disposizioni finalizzate al contenimento della dinamica della spesa pubblica;

- decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 – c.d. decreto sviluppo 2012 –, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134, contenente misure urgenti e strutturali volte a realizzare il più ampio programma per la “Crescita sostenibile”. Il provvedimento, costituisce l’Agenzia per l’Italia Digitale, preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’agenda digitale italiana, che dovrà svolgere le funzioni in precedenza ascritte a DigitPa, ad eccezione di quelle relative al piano di innovazione delle istituzioni scolastiche; l’articolo 67 bis, inserito in sede di conversione, chiude lo stato di emergenza dichiarato per le provincia dell’Aquila e per altri comuni della regione Abruzzo a seguito degli eventi sismici del 2009;
- legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro (cd. Riforma Fornero), che si propone di realizzare un maggiore dinamismo del mercato, per aumentare l’occupazione, contribuendo alla crescita della produttività. A copertura degli interventi previsti in tale provvedimento, l’articolo 4, comma 77, prescrive che l’Istituto adotti misure di razionalizzazione organizzativa, aggiuntive rispetto a quelle individuate dai provvedimenti previgenti, volte a ridurre le proprie spese di funzionamento in misura pari a 18 milioni di euro a decorrere dal 2013. Le disposizioni della legge n. 92/2012, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni soggette a privatizzazione (infatti per le categorie di personale non privatizzato restano ferme le previsioni di cui all’art. 3 del d.lgs. 165/2001). Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, è tenuto ad individuare e definire, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità ed i tempi di armonizzazione delle disciplina relativa ai dipendenti della pubblica amministrazione.
- decreto legge n. 95 del 2012, più volte menzionato, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, ad invarianza dei servizi ai cittadini”, (cd. spending review 2), che rappresenta la seconda fase dei provvedimenti dedicati alla revisione della spesa pubblica. Si tratta di un insieme di tagli strutturali rivolti a migliorare la produttività delle diverse articolazioni delle pubbliche amministrazioni: risulta notevolmente inciso il settore del pubblico impiego.

Infatti occorre ricordare, tra le riduzioni programmate:

1. la riduzione degli uffici e delle dotazioni organiche delle PP.AA. in misura non inferiore al 20 per cento per il personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale e del 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, per il personale non dirigenziale, ad esclusione dei ricercatori e tecnologi. Detta riduzione sarà operata in modo flessibile da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Accanto a tali riduzioni il decreto sulla spending review accosta l’obbligo di razionalizzare gli assetti strutturali delle pubbliche amministrazioni innanzitutto con il riordino delle competenze degli uffici e l’eliminazione di duplicazioni e, in secondo luogo, mediante una riorganizzazione degli uffici periferici su base regionale o interregionale, gestendo il personale eventualmente in soprannumero;

2. tetti per le auto blu ed i buoni pasto, nonché ulteriori limitazioni all'utilizzo delle consulenze e collaborazioni esterne, e la fruizione obbligatoria di ferie, permessi e riposi da parte dei dipendenti pubblici, dal momento che questi non verranno più monetizzati se non goduti;
 3. l'abrogazione delle norme sulla vice dirigenza (art. 17bis d.lgs. n. 165/2001);
 4. tagli alle spese dei Ministeri e degli enti territoriali nonché della sanità. In particolare, l'art. 8 del decreto prevede che l'Istituto adotti interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per "consumi intermedi" in modo da assicurare risparmi pari al 5% nell'anno 2012, e al 10%, a decorrere dall'anno 2013, della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. I risparmi derivanti da tale riduzione sono versati annualmente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. La disposizione appena riportata si aggiunge alla previgente normativa che prevede l'obbligo da parte dell'Istituto di versare al bilancio dello Stato ulteriori importi.
- decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che contiene norme per la razionalizzazione dell'attività assistenziale e sanitaria, che potrebbero avere riflessi sulle attività sanitarie dell'Istituto;
 - decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del paese, che introduce ulteriori modifiche al CAD, prevede il domicilio digitale del cittadino e pone anche alle ditte individuali di nuova costituzione l'obbligo di indicazione, all'atto dell'iscrizione al registro delle imprese, dell'indirizzo di posta elettronica certificata ed istituisce il fascicolo sanitario elettronico (FSE).
 - Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione". Con la legge anticorruzione sono state introdotte disposizioni molto rilevanti sul piano della trasparenza e della prevenzione della corruzione – e più in generale di fenomeni illeciti – nelle pubbliche amministrazioni. Si tratta di una normativa estremamente innovativa, posta l'inesistenza – fino ad oggi – nel settore pubblico di previsioni e misure di questo tipo (almeno con riferimento alla prevenzione della corruzione). Sul piano della strumentazione giuridica, la legge anticorruzione prevede, quindi, per la prima volta, l'adozione da parte delle amministrazioni pubbliche di meccanismi di "risk management", che implicano la realizzazione, ad esempio, di mappature dei procedimenti, individuazione dei rischi, meccanismi di rotazione ed incompatibilità per i dirigenti, codici di comportamento, whistleblowing (protezione dell'identità dei soggetti che denuncino illeciti all'interno dell'amministrazione di appartenenza). E anche trasparenza totale (nell'accezione americana dell'espressione, ossia volta al riconoscimento di una freedom of information dei cittadini nei confronti del settore pubblico). Il che vuol dire – sviluppando una impostazione già presente nel decreto lgs. n. 150/2009 – trasparenza intesa come controllo sociale sull'operato delle amministrazioni, attraverso una rete di obblighi informativi a carico delle amministrazioni, esigibili dagli interessati e la cui inosservanza è sanzionata dall'ordinamento.

- Legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che, tra le altre disposizioni, ha previsto l'inapplicabilità al personale sanitario dell'Istituto delle disposizioni di riduzione degli organici di cui al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, citato in precedenza, nonché, per quanto concerne il bilancio di previsione 2013, l'obbligo di versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di complessivi 300 milioni di euro, da ripartirsi tra gli enti previdenziali a seguito di apposito decreto del presidente del consiglio dei ministri, non emanato alla data di redazione del presente documento.

Si richiama infine, per il rilievo che riveste in ordine all'orizzonte pluriennale del bilancio dell'Istituto, la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che introduce il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale (cd. fiscal compact). L'efficacia della norma è fissata con decorrenza dall'esercizio finanziario 2014.

Il quadro sopra delineato, nelle opportunità che offre e nei vincoli che pone, è oggetto di continuo confronto con gli stakeholders dell'Istituto, di cui sono peraltro espressione il CIV a livello centrale, nonché, a livello territoriale, i Comitati Regionali Consultivi (CRC) e i Comitati Consultivi Provinciali (COCOPRO).

Gli indirizzi strategici vengono, peraltro, individuati, come sopra riportato, dal CIV nei documenti programmatici, all'interno dei quali l'Organo tiene conto del mutato quadro normativo, anche promuovendo azioni tese a mutare ad innovare il contesto esistente al fine di poter meglio perseguire le funzioni svolte dall'Istituto.

Con la "Relazione Programmatica 2013 – 2015 (delibera n. 9/2012) sono stati definiti gli obiettivi strategici per il triennio secondo la classificazione per missioni e programmi.

La Relazione programmatica 2013 – 2015 conferma in linea generale la precedente Relazione 2012 – 2014 e i seguenti indirizzi emanati dal C.I.V.:

- la delibera 4 agosto 2010 n. 11 e 6 aprile 2011 n. 6 in materia di integrazione da parte dell'INAIL delle funzioni ex Ipsema – ex Ipsesi;
- la delibera n. 11 del 28 giugno 2011: Linee guida e criteri generali delle politiche patrimoniali dell'Ente;
- la delibera n. 14 del 3 agosto 2011: Linee guida e criteri generali per le politiche sanitarie;
- la delibera n. 15 del 3 agosto 2011: Linee guida per la concessione di incentivi economici alle imprese che investono in sicurezza - Bandi 2011;
- la delibera n. 2 del 22 febbraio 2012: Linee guida e criteri generali per la revisione del sistema per il controllo di gestione;
- la delibera n. 5 del 20 giugno 2012: Linee guida per la revisione delle spese di funzionamento.

Nella seconda metà del 2012 il C.I.V. ha emanato anche le "Linee guida e criteri generali per le attività di ricerca e di innovazione tecnologica" (delibera n. 10/2012) e l'aggiornamento delle "Linee guida per gli stanziamenti in materia di prevenzione" (delibera n. 18/2012).